

Reg. Sent. 50/2026

Depositata il 14.01.2026

2024/3325 NOTI R.G.N.R.

2025/1045 NOTI DIB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. **Teresa Roberta De Lutiis** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

Imputati:

T. A. , nata il (...) a (...) , C.F. (...) , residente in (...) , Via (...) , difeso dall' avvocato d'ufficio

M. L. del foro di Pescara

ASSENTE

Persone offese:

B. I. , nata il (...) a (...) , residente in (...) , Piazza (...)

Parti civili:

B. I. , nata il (...) a (...) , difeso dall' avvocato di fiducia P. D. del foro di Pescara

Conclusioni

PM:Mustillo

Dif d'ufficio

Dif di parte civile

a) del reato previsto e punito dall'art. 640 del Codice penale, per essersi, mediante l'impiego di artifici e raggiri, consistiti nel porre in vendita tramite internet un elettrodomestico da cucina ("Bimby") al prezzo di euro 210,00, inducendo in errore I. B. che provvedeva al relativo

pagamento, procurata l'ingiusto profitto corrispondente al citato importo di denaro, in danno della medesima I. B..

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del P.M. in sede del 3/09/2024, l'imputata veniva tratta a giudizio per il reato contestato in rubrica.

All'udienza del 14/01/2026, esaurita l'istruttoria, le parti formulavano le rispettive richieste, il Tribunale si ritirava per la decisione

Dall'istruttoria risulta pienamente accertato che l'imputata, interagendo con la persona offesa tramite annuncio sul marketplace e conversazioni WhatsApp, prometteva la vendita di un "Bimby" usato al prezzo di €210. Dopo l'accordo, la persona offesa effettuava un bonifico su un conto intestato all'imputata, la quale però non consegnava il bene né restituiva la somma, rendendosi inoltre irreperibile.

Dalle indagini è emerso che non risultano denunce di furto o smarrimento dei documenti d'identità usati per aprire il conto corrente, escludendo dunque l'ipotesi dell'utilizzo da parte di terzi.

Tali elementi integrano inequivocabilmente i presupposti del reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p.:

Gli artifici o raggiri sono consistiti nella simulazione della realtà (proposta di vendita, interlocuzione finalizzata all'inganno) che ha generato nei confronti della persona offesa un convincimento artificialmente indotto.

Il pagamento del bonifico dimostra che la vittima era convinta dell'avvenuta transazione e della sua correttezza.

La sussistenza del trasferimento ingiusto di denaro dall'acquirente all'imputata e l'ingiusto profitto della somma di €210.

L'elemento soggettivo, il dolo specifico, è dimostrato dalla consapevolezza dell'imputata di non volere adempiere alla consegna del Bimby e dal suo intento di ottenere illecitamente denaro.

Non emergono elementi esimenti o giustificativi. È dunque pacifico che il fatto sia provato oltre ogni ragionevole dubbio.

Cass. pen., sez. II, 11/01/2023 n. 13705:

«È principio di diritto che la messa in vendita sul web di un bene, da parte di colui che ab origine è consapevole dell'impossibilità di adempiere l'impegno assunto, è condotta idonea a perfezionare il reato di truffa ex art. 640 c.p.».

L'imputata rimasta assente nonostante la citazione ha rinunciato a qualsivoglia difesa.

Sotto il profilo sanzionatorio va rilevato che dall'istruzione espletata non sono emersi positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche .

Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa risulta essere quella di mesi sei di reclusione ed € 100,00 di multa,

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena , non avendone mai goduto e presumendosi che la condannata, a seguito della presente vicenda, si asterrà dal commettere fatti reati.

Trattandosi di prima condanna l'imputata può godere del beneficio della non menzione della condanna;

L'imputata va infine condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in € 300,00 oltre che alla rifusione, in favore della medesima parte civile, delle spese sostenute per il giudizio, liquidate in € 1550,00 per compensi oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara T. A. colpevole del reato a lei ascritto e, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

Non menzione

Condanna l'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, che liquida in euro 300,00, nonché alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese sostenute per il giudizio che liquida in € 1550,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Pescara, 14/01/2026

IL GOT

dott.ssa Teresa De Lutiis